



COMUNE DI LORETO APRUTINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 11/08/2020

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – APPROVAZIONE ALIQUOTA ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, addì undici, del mese di Agosto alle ore 12:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello nominale risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
STARINIERI GABRIELE	SI
MASCIOLI MARIA	SI
D'AMICO ROCCO	SI
ACCONCIAMESSA FEDERICO	SI
NICCOLO' MARIO	SI
DI FERMO GIANNI	SI
DI MARTILE ANTONELLA	SI
VALENTINI DANIELA	SI
CHIAPPINI LORENZO	SI
DELLE MONACHE ANTONIO	SI
SABLONE MORENO	SI
RASETTA CHIARA	--
GIOVANETTI REMO	SI

Presenti n° 12 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa ARDUINO ANNA CLAUDIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. STARINIERI GABRIELE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Premesso che il comma 1 dell'articolo 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

RICHIAMATI:

- l'art.174 del D.Lgs n.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 07 dicembre 2018, con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2020-2021 da parte degli Enti Locali (G.U. n.292 del 17 dicembre 2018);
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, con il quale è stato disposto il differimento dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2020-2021 da parte degli Enti Locali (G.U. n.28 del 02 febbraio 2019);

Considerato che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze, in particolare, sono prorogati alla stessa data (31 marzo 2019), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in virtù:

- dell'articolo 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- e dell'articolo 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione “*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*”;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

e) il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

f) il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto, che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”*;

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 05 del 29/03/2019 avente ad oggetto: **“MANOVRA TARIFFARIA 2019. APPROVAZIONE TARIFFE IMU, TASI, ADD.LE IRPEF** “che si intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale, che :

- al punto 3) **lettera c)** del dispositivo approva e conferma per l'anno 2019 quanto segue: che al punto 1) del dispositivo così recita: *“di modificare (.....) il regolamento relativo all'applicazione comunale all'IRPEF (.....): **Art.2 Aliquota di variazione (.....) : (.....) nella misura dell'0,80%; Art.3 – Esenzioni (...)** :1. L'addizionale comunale (.....) non è dovuta (....) un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 8.500,00.”*

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Accertato che sulla proposta di adozione del presente atto sono stati acquisiti i pareri di cui all' art. 49 – del citato D. L.gvo 18/08/2000, n° 267, come da allegato alla presente deliberazione;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs n.267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato della votazione espressa palesemente, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal sig. Presidente:

Presenti n. 12 - Votanti n. 12 - Voti favorevoli n. 9 - Astenuti n. 0 - Voti contrari n. 3 (Giovanetti Remo, Delle Monache Antonio, Sablone Moreno);

DELIBE RA

1) di **approvare** pertanto, per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue:

- **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE:**

- Aliquota unica in misura pari all' 0,80%;

- soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 8.500,00 euro, specificando che se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota sull'intero reddito imponibile.

2) di **dare mandato** al Responsabile del Settore Entrate affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune, nelle modalità stabilite dall'art.1 comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31 maggio 2002 e sul sito Internet www.finanze.gov.it, ai sensi dell'art.14 comma 8 del D.Lgs 23/2011 e ai sensi dell'art.4 comma 1 quinquies del DL 16/2012.

Infine il Consiglio comunale, ravvisata l'urgenza di dare sollecita attuazione al presente atto con il seguente risultato della votazione espressa palesemente, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal sig. Presidente:

Presenti n. 12 - Votanti n. 12 - Voti favorevoli n. 9 - Astenuti n. 0 - Voti contrari n. 3 (Giovanetti Remo, Delle Monache Antonio, Sablone Moreno);

DELIBE RA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **DONATELLI NADIA** in data **31/07/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **DI BATTISTA RANIERI** in data **03/08/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Presidente

Dott. STARINIERI GABRIELE

Segretario Generale

Dott.ssa ARDUINO ANNA CLAUDIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 669

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **RASETTA BARBARA** attesta che in data 08/09/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge